

Fascicolo nr 8.5.4/6/2022

Area Pianificazione Territoriale  
*Servizio Pianificazione del territorio  
e della Mobilità sostenibile*

All'  
**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la**  
**prevenzione, l'ambiente e**  
**l'energia dell'Emilia-Romagna**  
Area Autorizzazioni e Concessioni  
Metropolitane  
Unità Valutazioni Ambientali  
PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**Oggetto:** Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale relativo al progetto "*Hub di ricerca, sviluppo, produzione, stoccaggio, riconversione e distribuzione dell'idrogeno, alimentato da un impianto fotovoltaico da 8,982 MWp e relative opere di connessione alla RTN*" sito nel Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), in località San Matteo della Decima, proposto da TOZZI GREEN SpA.

**Nota a seguito della Conferenza di servizi del 20/06/2022**

Con la presente e a seguito della seduta di conferenza di servizi tenutasi in data 20/06/2022 si ritiene fornire ad ARPAE AACM, quale Ente procedente, gli elementi utili al fine della valutazione circa la possibilità di procedere con gli atti conseguenti finalizzati alla definitiva valutazione della proposta in oggetto.

Trattasi di un Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ai sensi dell'art. 21 della LR 4/2008 finalizzato anche al rilascio di un'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Dlgs 387/2003 "*Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità*", così come descritto negli elaborati trasmessi dal proponente.

Il progetto prevede in particolare, e così come si evince dagli elaborati progettuali:

- La realizzazione di un edificio di SU pari a 860 mq per un HUB di ricerca sviluppo, produzione, stoccaggio, riconversione e distribuzione dell'idrogeno;
- La realizzazione di un campo fotovoltaico con potenza nominale pari a circa 8,982 MWp;
- Installazione di un elettrolizzatore;
- Serbatoi di stoccaggio idrogeno;
- realizzazione di una stazione di rifornimento idrogeno per automezzi.

La proposta si sviluppa su una ST pari a circa 126.126 mq

*Il progetto, così come descritto dal proponente, "si delinea come punto di sviluppo, ottimizzazione e scale-up per società che producono elettrolizzatori, celle a combustibile, impianti di stoccaggio e distribuzione di idrogeno; dovrà funzionare in una modalità mista tra incubatore, fornitore di servizi e coworking, potrà essere punto di scambio e testing per idee nuove di start up ed università."*

Le opere di cui sopra, con riferimento agli impianti FER sono qualificati, ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Dlgs 387/2003 di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.

Nell'ambito della seduta di conferenza di servizi tenutasi in data 20/06/22 Arpae AACM ha richiesto agli Enti partecipanti di esprimere la propria valutazione in merito alla prosecuzione del procedimento al fine di evidenziare se vi siano elementi ostativi che potrebbe precludere la fattibilità dell'intervento.

A tal fine, e con esclusivo riferimento all'ambito delle competenze della Città metropolitana, si esprimono le seguenti considerazioni ferma restando la possibilità di esprimere il parere definitivo sugli aspetti urbanistici e di Valsat attraverso apposito Atto del Sindaco metropolitano qualora nell'ambito della conferenza di servizi gli enti ritengano ammissibile la proposta.

Con riferimento agli aspetti urbanistici si evidenzia quanto segue:

**Con Delibera Num. 1956 del 22/11/2021** la Regione Emilia Romagna ha approvato l'atto di coordinamento tecnico in merito agli effetti della conclusione della prima fase del periodo transitorio previsto dagli articoli 3 e 4 della LR n. 24 del 2017;

Nell'ambito di tale Deliberazione la Regione (paragrafo 6) la Regione ha chiarito che *"nel caso in cui il Comune non abbia avviato l'iter procedurale di approvazione del PUG entro il 1° gennaio 2022, l'effetto decadenziale descritto ai precedenti paragrafi comporta, in coerenza con gli obiettivi di contenimento del consumo di suolo di cui all'art. 5 della L.R. n. 24/2017, che al di fuori del territorio urbanizzato non possano essere attuati solo le nuove lottizzazioni di ogni destinazione funzionale e gli interventi residenziali (a libero mercato) previsti dalla pianificazione urbanistica vigente; mentre rimangono pur sempre realizzabili, oltre agli interventi di cui al precedente paragrafo 5., singoli insediamenti aventi destinazione funzionale diversa dal residenziale cui apposite disposizioni riconoscono una rilevanza strategica e, per tale ragione, sottopongono a procedure approvative speciali, tra cui i progetti finanziati con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)".*

Tra i procedimenti annoverati si rilevano, ad esempio i procedimenti di cui agli artt. 53 e 60 della LR 24/2017, l'art. 8 del DPR 160/2010 (SUAP) ecc...quali *"procedimenti speciali"* che costituiscono dunque un'eccezione alle ordinarie modalità di programmazione territoriale e urbanistica delle trasformazioni del suolo. L'Atto di coordinamento prevede altresì che per tutte le opere pubbliche e gli insediamenti produttivi soggetti a VIA le medesime opportunità localizzative in variante sono ammesse dall'art. 21, della L.R. n. 4 del 2018.

Tale possibilità è ammessa nella piena osservanza dei casi in cui la legge ne ammette il ricorso e con la precisazione che, qualora questi strumenti comportino la localizzazione di opere o interventi al di fuori del territorio urbanizzato esistente alla data di entrata in vigore della L.R. n. 24 del 2017, trovano applicazione i limiti (del 3%) e le condizioni al consumo di suolo ammissibile di cui all'articolo 6 della medesima legge urbanistica regionale.

Con **successiva deliberazione della Giunta Regionale n. 194 del 16 febbraio 2022** la Regione ha approvato gli *"Indirizzi attuativi della delibera dell'Assemblea legislativa 6 dicembre 2010, n. 28, in merito alla realizzazione di impianti fotovoltaici nelle parti del territorio urbanizzato destinate ad ambiti specializzati per attività produttive, aree ecologicamente attrezzate e poli funzionali"*.

Con riferimento alla **normativa nazionale** (e che si ritiene di dover considerare anche in virtù dei rilevanti obiettivi di interesse generale che riveste) occorre richiamare le nuove disposizioni di cui al D.Lgs 199/2021 così come di recente aggiornato in data 20/05/2022.

L'art. 20 prevede, a tal fine, la disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili e, in particolare il comma 8 lettera c-quater, individua le aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili tra le quali rientrano *"le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo.[...]la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di un chilometro per gli impianti fotovoltaici"*.

## **I Lavori della Conferenza di Servizi**

In data 19/02/2022 si è tenuta la prima conferenza dei servizi istruttoria durante la quale il proponente ha illustrato il progetto e la Città Metropolitana ha anticipato la richiesta di integrazioni che ha successivamente formalizzato con nota PG 14693/2022 inviata il 10/03/2022.

Nel dettaglio le integrazioni richieste riguardavano:

- chiarimenti in merito all'interesse pubblico del progetto proposto;
- motivare la scelta localizzativa dell'edificio destinato ad HUB di ricerca che risulta distante dal territorio urbanizzato, nonché motivare la necessità di interessare anche l' "Ambito di possibile trasformazione urbana per usi residenziali e/o di servizio" ARS situato in area non contigua all'"Ambito di possibile trasformazione urbana per usi produttivi" (APR), individuato quale localizzazione dell'intervento in oggetto;
- approfondimenti al fine di verificare se gli interventi proposti comportino consumo di suolo ai sensi degli art. 5 e 6 della LR 24/2017;
- integrazione degli elaborati di variante urbanistica;
- delucidazioni rispetto alla previsione di collegamenti ciclabili con l'abitato di San Giovanni in Persiceto;

- chiarimenti rispetto al rapporto esistente tra fotovoltaico e l'attività principale di produzione, stoccaggio, riconversione e distribuzione di idrogeno esplicitando anche la potenza "minima" necessaria per garantire il funzionamento dell'attività principale connessa alla produzione di idrogeno;
- modifiche delle fasce di mitigazione previste nei confronti della viabilità storica e delle aree residenziali.

In data 02/05/2022 ARPAE, con nota acquisita agli atti della Città Metropolitana con PG 26858/2022, ha inoltrato la comunicazione di pubblicazione delle integrazioni pervenute.

In data 06/06/2022, ARPAE, con nota acquisita agli atti della Città Metropolitana con PG 34448/2022, ha convocato la prima seduta della Conferenza di Servizi decisoria che si è tenuta in data 20/06/2022. In tale occasione il servizio scrivente ha anticipato alcuni aspetti che si intende confermare e meglio illustrare con la presente nota.

### **Inquadramento territoriale dal PTM**

L'area oggetto di intervento ricade all'interno dei seguenti vincoli e/o tutele:

- Aree agricole della Pianura Alluvionale (Artt. 16 e 18)
- Reticolo idrografico secondario e minuto (alveo 15 m per parte, tutela fluviale 20 m per parte) (art. 20 PTM)
- Controllo degli apporti d'acqua in pianura (Art. 4.8 Allegato A PTM)
- Scenario P3 derivato dal Reticolo Naturale Principale e Secondario-RP (Art. 30)
- Area L-Zona di attenzione per instabilità da liquefazione o densificazione (Art. 28)
- Principali canali storici (Canale di Cento) (Art. 47)
- Viabilità Storica (Art. 47)
- Corridoi ecologici multifunzionali dei corsi d'acqua (Art. 20)

Si da atto altresì atto della ricognizione effettuata dal Comune di San Giovanni in Persiceto in merito al sistema delle tutele esistenti nell'area con particolare riferimento all'interferenza del progetto con la fascia di tutela delle acque pubbliche ai sensi del D.Lgs.42/2004, disciplinata dall'art. 54 NTA PSC;

### **Valutazione delle integrazioni prodotte a seguito della richiesta di integrazioni effettuata dalla Città metropolitana in sede di Conferenza di Servizi e valutazione delle criticità esistenti**

Con nota PG 14693/2022 la Città metropolitana ha richiesto alcune integrazioni/delucidazioni in merito al procedimento in oggetto e per le quali occorre effettuare alcune valutazioni anche alla luce di quanto emerso in sede di conferenza di servizi e in relazione agli elaborati prodotti dal proponente.

1. Con riferimento all'**oggetto del PAUR** e alla necessità di produrre delucidazioni circa la **"Relazione esistente tra impianto fotovoltaico e produzione di idrogeno"** occorre evidenziare quanto segue:

La proposta è stata presentata quale "Hub di ricerca, sviluppo, produzione, stoccaggio, riconversione e distribuzione dell'idrogeno, alimentato da un impianto fotovoltaico da 8,982 MWp e relative opere di connessione alla RTN". Tuttavia, anche a seguito delle integrazioni prodotte non risulta chiara quale sia l'attività principale del progetto proposto rilevando che l'attività prevalente pare costituita dall'impianto di produzione di energia derivante dall'impianto fotovoltaico. A tal fine si dà atto, ad esempio, della tabella elaborata dal proponente al fine di chiarire il rapporto tra l'impianto fotovoltaico e l'impianto di idrogeno e finalizzata ad evidenziare l'efficienza dell'investimento dell'impianto stesso. Da tale analisi si deduce, ad esempio, che i ricavi annuali generati dalla vendita di energia prodotta dal fotovoltaico sono pari annualmente a circa un milione duecentomila euro, mentre i ricavi generati dalla vendita di idrogeno sarebbero pari a 200mila euro circa. Dalle integrazioni di cui sopra si evince altresì che "Tuttavia, ad oggi, mentre la sostenibilità dell'intervento è garantita con certezza, dalla vendita dell'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico, il commercio dell'idrogeno prodotto attualmente, non esistendo un off-taker "certo" non è sostenuta, quanto meno sicura."

Sembrerebbe dunque che l'attività di produzione di idrogeno, che è presentata quale oggetto principale dell'intervento, sia in realtà secondaria e che l'attività prevalente sia la produzione di energia dall'impianto fotovoltaico.

Visto quanto sopra si ritiene che la proposta non del tutto coerente con l'oggetto principale della richiesta di autorizzazione.

2. In merito alla realizzazione dell'edificio da adibire a *"spazio condiviso a Università, start-up, aziende dove poter attuare studi e progetti di ricerca su tema idrogeno"* si ritiene che le integrazioni prodotte non chiariscano in maniera esaustiva quale sia **l'interesse pubblico di tale opera**, rilevato anche quanto evidenziato in sede di conferenza di servizi dal Comune di San Giovanni in Persiceto in merito all'interesse pubblico.

Si evidenzia a tal fine che la realizzazione del fabbricato di cui sopra, non sia riconducibile alle opere di cui al comma 1 dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003 il quale dispone che "Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti."

3. Riguardo alla **scelta localizzativa del fabbricato** di cui al punto precedente si rende noto che non è stata fornita risposta adeguata alla richiesta di chiarimenti rispetto alla scelta localizzativa, che non risulta coerente con quanto previsto dalla normativa per gli ambiti APR di cui all'art. 34 comma 1 del PSC di San Giovanni in Persiceto il quale prevede che: *"gli interventi debbano svilupparsi come espansioni organiche e compatte dei tessuti urbani adiacenti, senza soluzione di continuità, al fine di integrare le reti dei servizi e della mobilità con quelle dei tessuti esistenti"*.

4. Rispetto al **consumo di suolo**, ai sensi degli artt. 5 e 6 della LR 24/2017 occorre evidenziare che anche alla luce di quanto espresso al punto 3 la proposta comporta

conseguentemente consumo di suolo in quanto localizzato fuori dal confine del TU. Secondo l'art. 6 comma 5 della LR 24/2017, infatti, "*Previa valutazione che non sussistano ragionevoli alternative localizzative che non determinino consumo di suolo, non sono computate ai fini del calcolo della quota massima di consumo di suolo di cui al comma 1 le aree che, dopo l'entrata in vigore della presente legge, sono utilizzate per la realizzazione: di opere pubbliche di rilievo sovracomunale e di opere qualificate dalla normativa vigente di interesse pubblico;*"

5. In merito alla localizzazione e alla superficie territoriale occupata dall'impianto si evidenzia, anche con riferimento a quanto evidenziato nel punto 1 di cui sopra, che non sono stati forniti adeguati chiarimenti in merito alla necessità di includere nel progetto anche l'"Ambito di possibile trasformazione urbana per usi residenziali e/o di servizio" (**ARS**), per la quale si prevede ripermimetrazione e la modifica della classificazione urbanistica in "Ambito di possibile trasformazione urbana per usi produttivi" (APR) al fine di permettere la realizzazione dell'impianto fotovoltaico. Tale ambito ARS si colloca a ridosso del territorio urbanizzato, così come cartografato nel PSC, tuttavia, allo stato attuale, non è edificato ma appare libero da qualsiasi infrastruttura. La previsione di progetto quindi creerebbe una discontinuità nel territorio urbanizzato ma anche rispetto al resto dell'impianto fotovoltaico proposto nell'attuale ambito APR.SG\_I. Non è chiara la scelta della realizzazione di un impianto che appare frammentato e discontinuo nel suo sviluppo planimetrico con conseguente occupazione di suolo "libero" non giustificata.

6. In riferimento alla **sostenibilità ambientale e territoriale** del progetto pare opportuno evidenziare che:

- Nel **bilancio idrico** presentato si afferma che saranno necessari 0,2 m<sup>3</sup>/h di acqua per elettrolisi e 4,32 m<sup>3</sup>/h per servizi igienici dell'hub di ricerca. Si tratta di volumi molto importanti di acque potabili. Alla luce della crisi idrica che interessa ormai tutto il territorio italiano, e in particolare la regione Emilia-Romagna, in sede di conferenza è stato richiesto al proponente di valutare la fattibilità di un sistema di accumulo di acque meteoriche da poter utilizzare, previo trattamento, per la produzione di idrogeno per i servizi igienici e di utilizzare l'acqua dell'acquedotto soltanto qualora non vi fosse possibilità di acqua meteorica accumulata;
- Come evidenziato dalla competente Soprintendenza in sede di conferenza di servizi, l'area proposta per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico rientra nella **fascia di rispetto di 1 km di due edifici tutelati** ai sensi del D.Lgs 42/2004. La proposta risulta quindi in contrasto con l'articolo 20 comma 8 lettera c-quater del D.Lgs 199/2021;
- rispetto alle **fasce di mitigazione** non si ritengono le previsioni in progetto sufficienti a garantire un adeguato inserimento ambientale e mitigazione visiva nei confronti delle aree residenziali, della viabilità storica e del corridoio ecologico multifunzionale dei corsi d'acqua situato a nord dell'intervento proposto.
- L'area di realizzazione dell'impianto fotovoltaico rientra nella **fascia di**

**rispetto di beni tutelati** ai sensi del D.Lgs 42/2004 (quali: Complesso Parrocchiale San Matteo della Decima, Ex Macello di San Matteo della Decima) e parzialmente in area di tutela delle acque pubbliche per cui risulta in contrasto con l'art. 20 comma 8 lett. c-quater del D.Lgs 199/2021 precedentemente citato.

Con riferimento agli aspetti rilevati anche dal Comune di San Giovanni in Persiceto, relativamente alla mancata individuazione e **valutazione delle alternative localizzative**, si ritiene di evidenziare che tale aspetto costituisce ai sensi dell'art. 18 LR 24/2017 e degli artt. 13 e 22 del Dlgs 152/2006 elemento essenziale anche ai fini della Valutazione della Sostenibilità ambientale e territoriale da effettuarsi sulla base degli approfondimenti in sede di VIA (Rapporto ambientale).

Anche la procedura di VIA ha, altresì, lo scopo di valutare anche tutte le possibili alternative al progetto presentato indicando anche le ragioni della scelta effettuata al fine di rendere chiara la sostenibilità della proposta rispetto alle altre eventuali alternative.

Relativamente a quanto sopra si evidenzia, a titolo esemplificativo, che non si ritengono esaustive le motivazioni fornite dal proponente ad esempio in merito al "Comparto Bosco – San Matteo della Decima" laddove si evidenzia che *"La superficie libera all'interno del presente comparto è pari a circa 12 ettari, dimensione paragonabile a quella di progetto ed inserita in area idonea all'installazione di impianti fotovoltaici come previsto dalla DAL; tuttavia, la conformazione frastagliata della superficie e la non disponibilità dell'area rendono il comparto in esame inadatto all'intervento proposto."*

Tutto ciò premesso si ricorda che la Città metropolitana esprimerà il proprio parere definitivo, comprensivo della valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale, attraverso apposito atto del Sindaco metropolitano tenuto conto anche dei pareri degli Enti coinvolti in Conferenza di Servizi.

**Firmato:**

La funzionaria incaricata  
Geol. Eleonora Crescenzi Lanna

**La Responsabile**  
**Servizio Pianificazione del territorio**  
**Arch. Maria Grazia Murru**

***Documento prodotto in originale informatico e  
firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20  
del "Codice dell'Amministrazione digitale" D.Lgs.  
n. 82/2005***